

Schema di convenzione tra l'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) e l'Ufficio d'Ambito di Lodi per il riuso del SISTEMA INFORMATIVO PER IL MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - WebARSI di ATERSIR

Tra

l'Agenzia Territoriale Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (in seguito ATERSIR), con sede in Via Cairoli 8/f, 40121, Bologna, C.F. 91342750378, nella persona del Dirigente del Servizio Idrico Integrato a ciò incaricato con delibera del Consiglio d'Ambito n. del

e

L'Ufficio d'Ambito di Lodi con sede in Fanfulla 14, Codice Fiscale: 92557920151, rappresentata dal Direttore, Ing. Sara Melone, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della Provincia, a ciò incaricato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n..... del.....

VISTI

- la Legge del 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” che prevede, all’art. 15, che “le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’art.1 della legge 21 giugno 2022, n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” e s.m.i. che precisa, all’art. 7 comma 4, le condizioni per la realizzazione di cooperazioni tra amministrazioni aggiudicatrici finalizzate al conseguimento di interessi pubblici e di obiettivi comuni;
- il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 " Codice dell'Amministrazione Digitale" e s.m.i. (CAD) e, in particolare, l’art. 68 che prevede che le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di essi nel rispetto dei principi di economicità e di efficienza, tutela degli investimenti, riuso e neutralità tecnologica, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico che prevede, fra le varie modalità, il riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione;
- il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e s.m.i. (CAD) ed

in particolare dell'art. 69 che prevede che le pubbliche amministrazioni che siano titolari di soluzioni e programmi informatici realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno l'obbligo di rendere disponibile il relativo codice sorgente, completo della documentazione e rilasciato in repertorio pubblico sotto licenza aperta, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni o ai soggetti giuridici che intendano adattarli alle proprie esigenze.

PREMESSO CHE

- L'Ufficio d'Ambito di Lodi ha stabilito proprie modalità di rendicontazione e monitoraggio degli investimenti inseriti nel Programma degli Interventi (PDI) del Servizio Idrico Integrato secondo quanto previsto dalle disposizioni ARERA;

APPURATO CHE

- risulta necessario che la rendicontazione degli investimenti del Servizio Idrico Integrato debba avvenire tramite un software, superando pertanto le modalità attualmente in uso dal servizio;
- L'Ufficio d'Ambito di Lodi ha provveduto a verificare sul mercato eventuali software specificatamente funzionali alla gestione degli interventi nel settore idrico;
- alla luce della verifica svolta si è individuato un applicativo software realizzato ed in uso da parte dell'Agenzia Territoriale della Regione Emilia Romagna per idrico e rifiuti – ATERSIR denominato WebArsi;
- dopo aver verificato, in modalità demo, le funzionalità del suddetto software, si è riscontrato essere uno strumento adeguato per gestire in modo informatizzato le procedure di programmazione, rendicontazione, monitoraggio degli interventi previsti nel PdI approvato dall'Ente;

TENUTO CONTO CHE

- L'Ufficio d'Ambito di Lodi ha ritenuto opportuno avvalersi del software WebArsi già in uso dall'Ato idrico ATERSIR, in un'ottica di riuso ed efficientamento della spesa pubblica;
- ATERSIR ha confermato la propria disponibilità a cedere in riuso all'Ufficio d'Ambito di

Lodi, ai sensi dell'art. 69 del CAD, il proprio Software WebARSI;

- L'Ufficio d'Ambito di Lodi provvederà ad una personalizzazione del software stesso al fine di rispondere pienamente alle esigenze proprie del territorio di competenza;

CONSIDERATO CHE

le Parti, alla luce delle norme sopra richiamate e delle finalità dalle stesse perseguite, hanno accolto le reciproche richieste come sopra formulate e che lo schema del presente atto è stato condiviso tra le Amministrazioni e approvato con Deliberazione di Consiglio d'ambito n.... del..... e con atto..... n.....del dal Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito di Lodi.

Alla luce di quanto sopra premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue

ART.1

Premesse

Le premesse sopra richiamate costituiscono parte integrante della presente convenzione.

ART.2

Oggetto della Convenzione

Con la presente Convenzione le Parti intendono definire i termini e le modalità della collaborazione tra le stesse finalizzata al riuso da parte dell'Ufficio d'Ambito di Lodi, ai sensi dell'art. 69 del CAD, del *software gestionale WebARSI*.

La Provincia potrà disporre del sistema informativo in riuso a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto e con le modalità di seguito indicate.

ART. 3

Impegni a carico delle Parti

ATERSIR (Amministrazione cedente) s'impegna a cedere in riuso a tempo indeterminato e a titolo gratuito e non esclusivo, ai sensi dell'art. 69 del CAD, WebARSI all'Ufficio d'Ambito di Lodi (Amministrazione utilizzatrice) nella forma e con la documentazione tecnico-funzionale ad oggi disponibili.

Le Parti concordano di attivare una collaborazione per lo scambio di informazioni sulle evoluzioni apportate al sistema al fine di mantenere allineate le versioni del Sistema almeno nella parte “core”. A tal fine le Parti si impegnano a rendere disponibili gratuitamente e reciprocamente le future nuove versioni del sistema software concesso in riuso, ovvero eventuali moduli aggiuntivi che verranno realizzati per migliorare o completare le funzionalità dei software stessi.

Le Parti valuteranno possibili collaborazioni anche nella conduzione e manutenzione del sistema oggetto di riuso anche al fine di introdurre economie di scala e favorire l’interscambio di esperienze di natura tecnologica, funzionale ed organizzativa e ne daranno relativa attuazione nelle forme concordate.

Nel caso in cui le Parti concordino attività finalizzate al miglior utilizzo del sistema oggetto della presente convenzione, ovvero alla sua evoluzione, che comportino costi da sostenere anche congiuntamente, le stesse procederanno alla definizione di accordi specifici con appositi atti che contengano anche la copertura delle spese.

Le Parti si impegnano a individuare ciascuna un referente responsabile dell’attuazione della presente convenzione, comunicandolo a seguito della sottoscrizione della stessa.

ART. 4

Titolarità dell’oggetto del riuso

Resta in ogni caso inteso che i diritti di proprietà, di utilizzazione e di sfruttamento economico dell’oggetto del riuso rimangono in via esclusiva in capo all’Amministrazione cedente.

ART. 5

Responsabilità

L’Amministrazione cedente garantisce che i prodotti oggetto del riuso sono di sua titolarità e nella sua piena disponibilità e manleva e tiene indenne l’Amministrazione utilizzatrice da ogni responsabilità nell’eventualità in cui terzi dovessero vantare un qualche diritto, a qualsiasi titolo, e di qualunque natura sull’oggetto del riuso, fermi restando i diritti di ATERSIR dalla quale esperienza è stato sviluppato il sistema oggetto della convenzione, a seguito di processo di riuso.

L’Amministrazione cedente si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione utilizzatrice anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse la responsabilità per i danni verso terzi, le spese

giudiziali e legali.

L'Amministrazione utilizzatrice dichiara - in esito alle verifiche e effettuate sotto il profilo tecnico, funzionale-organizzativo ed economico - di avere conoscenza del programma e dei relativi requisiti tecnici e funzionali e di ritenere, sulla base di tali conoscenze, che l'oggetto del riuso sia idoneo a soddisfare le proprie esigenze, anchenoteno conto delle eventuali personalizzazioni che si rendono necessarie.

L'Amministrazione utilizzatrice ha il diritto di:

- studiare il software e farne copie locali, in ogni sua componente, con ogni mezzo e in ogni forma, in via permanente o provvisoria;
- installare ed eseguire il software, senza alcun limite di tempo, di numero di installazioni, elaboratori ed utenti, per sperimentarne e verificarne il funzionamento;
- usare e modificare il software per realizzare prodotti derivati, fermo restando il limitedella non degradabilità del software;
- redistribuire ad altre Pubbliche Amministrazioni il software o il prodotto derivato, solo se rilasciato in modalità di Riuso e non degradato, nel rispetto di tutte le condizioni stabilite nel presente atto.

L'Amministrazione utilizzatrice ha l'obbligo di:

- non degradare il software in riuso, fermo restando che per “*software degradato*” si intendono i prodotti derivati dal software in riuso che eliminano funzionalità che non sono obsolete né deprecate, che introducono dipendenze da componenti esterne non sono rilasciate in Riuso o con una licenza Open Source (salva la possibilità di implementare le medesime funzionalità con il solo ausilio di componenti esterni OpenSource o in Riuso), che riducono il numero di piattafometecnologiche sulle quali possono essere installati ed eseguiti, che introducono nuovi limiti agli ambienti ed alle piattafome tecnologiche supportate, che non sonoprovvisti di documentazione aggiornata per gli utenti, per gli amministratori di sistema e per gli sviluppatori;
- non commercializzare il software in riuso;
- non introdurre copyright sia sulla versione in riuso sia sulle nuove versioni;
- non introdurre restrizioni ulteriori rispetto a quanto previsto dal presente atto ad un'altra Pubblica Amministrazione che si avvalga del software in riuso o di un prodotto derivato dallo stesso;

- non copiare, modificare e/o distribuire il software in riuso in modi non conformi a quelli espressamente previsti dal presente atto, pena la decadenza automatica da tutti i diritti garantiti dallo stesso;
- indicare, negli eventuali successivi accordi di riuso stipulati con altre Pubbliche Amministrazioni, l'Amministrazione che ha originariamente realizzato il software ceduto in riuso;
- rendere disponibile per altre Pubbliche Amministrazioni il prodotto modificato, rilasciando lo stesso in modalità di Riuso;
- garantire, in caso di modifiche al software, che i prodotti derivati da quello originario consentano ad altri Riusatori la stessa libertà di modifica e di riusabilità;
- mettere a disposizione delle altre Pubbliche Amministrazioni il software modificato, unitamente alla documentazione tecnica di riuso.

L'Amministrazione utilizzatrice solleva l'Amministrazione cedente da qualsiasi responsabilità per eventuali danni - diretti e indiretti, materiali e immateriali - che la stessa Amministrazione o i terzi, dovessero subirne nell'utilizzo. L'intero rischio concernente la qualità e le prestazioni del software in riuso grava sull'Amministrazione utilizzatrice che ha acquisito tale software, pertanto qualora dovesse rivelarsi difettoso, quest'ultima assume a suo carico il costo della manutenzione, riparazione e correzione necessaria, salva l'ipotesi di cui al periodo precedente.

L'Amministrazione utilizzatrice assume ogni responsabilità in merito all'uso, alle modifiche, alle integrazioni, agli adattamenti del sistema riusato. In tali circostanze L'Amministrazione utilizzatrice si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione cedente anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse la responsabilità per i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali.

Resta in ogni caso inteso che l'Amministrazione cedente non potrà essere in alcun modo considerata responsabile qualora l'Amministrazione utilizzatrice dovesse, nonostante l'attività e gli esiti positivi dell'analisi tecnico-economica dell'oggetto del riuso, non essere soddisfatto del medesimo in quanto non corrispondente, anche solo parzialmente, alle esigenze a monte della richiesta di riuso.

Art. 6 Riservatezza

Le Parti si impegnano reciprocamente a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato di cui il loro Personale comunque impiegato nello

svolgimento delle attività oggetto del presente atto venga a conoscenza in sede di attuazione del medesimo.

Le Parti si impegnano, altresì, ad operare nell'osservanza delle norme stabilite a tutela delle persone e di altri soggetti nel rispetto del trattamento dei dati personali previsto dal Regolamento Europeo (UE) 2016/679 c.d. GDPR relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Art. 7

Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità triennale dalla sottoscrizione e sarà rinnovata annualmente in forma implicita fino a quando persisterà l'interesse delle parti di collaborare rispetto al sistema informativo oggetto del riutilizzo, salva ogni possibilità di concordare successivamente i termini di durata.

ART. 8

Registrazione

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5, II comma, del DPR n.634 del 26 ottobre 1972 e successive modifiche.

La Parte che richiede tale registrazione ne assume le spese.

ART. 9

Controversie

Per la risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti che sottoscrivono la presente Convenzione, si opererà, preliminarmente, per la loro conciliazione in via amichevole, nell'ambito dei rapporti istituzionali tra Pubbliche Amministrazioni.

Nel caso in cui ciò non fosse possibile e, in ogni caso, per ogni eventuale controversia da risolversi in via giudiziaria, il Foro competente è determinato ai sensi dell'art. 25 C.p.C.

Art. 10 Formazione e sottoscrizione

Il presente atto è formato digitalmente e sottoscritto con firma digitale in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 40 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e

ss.mm.ii.).

Atto sottoscritto con firma digitale

Per Atersir
Il Dirigente
dell'Area Servizio Idrico Integrato
Ing. Marialuisa Campani
(firmato digitalmente)

Per l'Ufficio d'Ambito di Lodi
Il Direttore
Ing. Sara Melone
(firmato digitalmente)